



**REGIONE LIGURIA**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Ordinanza numero 81/2020**

**Oggetto:** Proroga periodo transitorio per affidamento servizio di gestione integrata rifiuti per aree omogenee definite dalla pianificazione metropolitana e provinciale. Art. 24 c.2-bis L.r. 12/2015.

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

- gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19";
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
  - Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
  - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
  - il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19);
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 24 marzo 2020 n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n.35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 " e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito , con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.64;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 24 marzo 2020 n.19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n.35 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 “ e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito , con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.64;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 14 della Legge regionale n.1/2014 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti, all’interno dell’Ambito unico regionale*”, le Province e la Città metropolitana provvedono alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite specifici Piani d’area e metropolitano;
- i Piani d’area Metropolitana e Provinciale sono stati definitivamente approvati come segue:
  - “Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 22 marzo 2018;
  - “Piano d’Area Metropolitana di Genova in materia di ciclo dei rifiuti” approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18 luglio 2018;
  - “Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 2 agosto 2018;
  - “Piano d’Area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della Provincia della Spezia”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 6 agosto 2018;
 hanno individuato, sul territorio di competenza, la dimensione territoriale per l’affidamento dei servizi di gestione rifiuti, sia in termini di bacini di affidamento provvisori che di bacini di affidamento definitivi;

- ai sensi dell'articolo 24 c.2-bis della l.r. 12/2015 *“Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020”*;
- tale fase transitoria è stata disciplinata a livello provinciale con gli atti di indirizzo approvati con:
  - Decreto del Presidente della Provincia Imperia n. 67 del 18/11/2015;
  - Decreto del Presidente della Provincia di Savona n.101 del 21.7.2015 ;
  - Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 57 del 23/12/2015 e n. 22 dell'11 maggio 2016 della Città Metropolitana di Genova;
  - Piano d’Area della Provincia della Spezia, che assume quale bacino di affidamento a regime l’intero territorio provinciale;

i quali, in parallelo con l’attività intrapresa per definire alcuni affidamenti per bacini provvisori, hanno consentito a singoli Comuni di prorogare o affidare il servizio con scadenza estesa non oltre il 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali azioni di subentro nel caso di affidamento su scala di bacino prima della scadenza.

DATO ATTO inoltre che:

- con Ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale ad oggetto *“Proroga termini per operazioni di accertamento gestione rifiuti svolte nell’anno 2019”*, con la quale, alla luce delle disposizioni nazionali emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (pandemia COVID-19), che hanno condizionato fortemente l’operatività di Enti pubblici ed Imprese private, con conseguente difficoltà a garantire il rispetto dei termini sopra riportati per gli adempimenti relativi all’accertamento dei dati relativi ai rifiuti gestiti nell’anno 2019 è stata disposta, tra l’altro, una proroga al 31 dicembre 2020 del termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall’articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20;
- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 940 del 18 novembre 2020, ad oggetto *“L.R. 23/2007, art.5, c.4 e D.G.R. 176/2017. Approvazione quota di raccolta differenziata raggiunta e accertamento risultati di riciclaggio e recupero nell'anno 2019 dai Comuni della Liguria, con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi della L.R. 20/2015”*, è stato determinato in € 356.100,00 il versamento complessivo dovuto da parte di 59 comuni liguri che non hanno raggiunto il risultato di riciclaggio di cui sopra, da versare a Regione Liguria entro il 31 dicembre 2020.

PRESO ATTO CHE:

- il processo di riorganizzazione dei servizi in oggetto, tramite l'adeguamento del sistema gestionale di settore alle indicazioni fornite dal quadro nazionale in materia di servizi pubblici essenziali, si propone una transizione dal modello incentrato sulla dimensione territoriale del singolo Comune ad un modello di area vasta, identificabile con le aree omogenee definite dalla pianificazione metropolitana e provinciale;
- l'attività svolta ha raggiunto, secondo il report più aggiornato trasmesso nel corso del mese di Novembre 2020 da Città Metropolitana e Province, lo stato di avanzamento di cui allo schema seguente:

*Organizzazione servizi territoriali per Aree Omogenee - Affidamenti disposti*

Area Omogenea	Bacini definitivi	Affidamenti bacini definitivi	Comuni ancora non ricompresi in affidamento bacini definitivi
IM	4	2 (12 comuni dal 1/1/21 e 18 dal 1/4/2021)	39 (di cui 17+1 con affidamento per bacino transitorio, rispettivamente al 31/5/2022 e al 15/7/2025)
SV	2*	0	66 comuni con scadenza al 31/12/20
GE	3	1 (31 comuni)	46 (di cui 14 con affidamento per bacino transitorio in chiusura)
SP	1	22 comuni su 32	10 di cui 4 in economia

*\*Ridotti da 3 a 2 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2020/3 del 10 gennaio 2020)*

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Savona dell'11.5.2020 con la quale, in ragione delle scelte di organizzazione territoriali decise a modifica delle previsioni di Piano, si evidenzia che *"l'attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 che ha colpito il nostro Paese ha di fatto impedito il normale svolgimento delle attività amministrative previste, comprese quelle legate alle fondamentali scelte per la gestione dei rifiuti con particolare riferimento ai nuovi affidamenti previsti dalla Legge Regionale n.1/2014 e s.m.i."*, e si chiede alla Regione di valutare un'estensione del periodo transitorio previsto dall'art. 24 c.2-bis della legge regionale n.12/2015 fino a tutto il 31.12.2021.

CONSIDERATO che:

- per effetto delle disposizioni nazionali richiamate in premessa, emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, l'operatività di enti pubblici ed imprese private è risultata e continua ad essere fortemente condizionata anche in termini di disponibilità di personale ed economica;
- gli extracosti anticipati dai comuni liguri per lo smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19 o in quarantena obbligatoria a carico dei Comuni Liguri, come da indirizzi di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale e successive proroghe e reiterazioni, hanno inciso spesso significativamente sui bilanci comunali 2020;

- le circostanze di cui sopra implicano difficoltà a garantire le attività programmate nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi di cui trattasi, ed in particolare le procedure concorsuali relative all'affidamento dei servizi per aree e talvolta difficoltà di cassa;
- l'individuazione dei bacini di affidamento nei Piani provinciali ha subito, dalla data di approvazione ad oggi, alcune modificazioni, in particolare per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di Savona, considerabili fisiologiche, nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi essenziali di carattere territoriale come quelli in questione, determinando, di conseguenza una dilazione delle tempistiche inizialmente previste;
- in ragione della recente entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020 e delle disposizioni dettate dall'Autorità per la regolazione di Energia Reti ed Ambiente, ARERA, giunte alle prime scadenze nel corso del 2020, il settore della gestione rifiuti è coinvolto da una revisione del quadro normativo e regolatorio, i cui effetti sono tuttora in fase di valutazione anche negli effetti che si riverberano sull'assetto legislativo regionale.

RITENUTO che:

- in considerazione delle circostanze e per le motivazioni sopra richiamate risulti altresì opportuna una proroga semestrale del termine indicato dall'art.24 c.2-bis della legge regionale n.12/2015;
- entro tale termine, sulla base di un report aggiornato circa la situazione degli affidamenti redatto da Città Metropolitana e Province, venga determinata, anche in ragione dell'evolversi della situazione connessa allo stato di emergenza nazionale, la tempistica necessaria al fine del raggiungimento dell'assetto a regime degli affidamenti secondo le previsioni dei Piani di settore, e siano predisposti, di conseguenza, gli strumenti normativi necessari;
- risulti opportuna una proroga fino alla conclusione dello stato di emergenza nazionale del termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20.

Tutto quanto sopra richiamato,

## **ORDINA**

1. di prorogare fino al 30.6.2021 il termine indicato dall'art.24 c.2-bis della legge regionale n.12/2015;
2. che entro tale termine, sulla base di un report aggiornato circa la situazione degli affidamenti redatto da Città Metropolitana e Province, venga determinata, anche in ragione dell'evolversi della situazione connessa allo stato di emergenza nazionale, la tempistica necessaria al fine del raggiungimento dell'assetto a regime degli affidamenti secondo le previsioni dei Piani di settore, e siano predisposti, di conseguenza, gli strumenti normativi necessari;

3. di prorogare fino alla conclusione dello stato di emergenza nazionale il termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20.

MANDA

A Città Metropolitana di Genova

Alle Province di:

- Imperia
- Savona
- La Spezia

Ai Comuni della Liguria

Ad Anci Liguria

Ad Arpal

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, lì 25 novembre 2020

  
GIOVANNI TOTI